



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

DECRETO DEL SINDACO

Reg.n.1

Fagagna, 24-03-2015

**Oggetto: ART. 1, COMMI 611 E SEGG. L. 23.12.2014 N. 190. APPROVAZIONE
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE**

PREMESSO che la Legge 244 del 24 dicembre 2007 all'art. 3 commi 27 e ss. ha espressamente statuito quanto segue:

comma 27: *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”;*

comma 28: *“L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”;*

CONSIDERATO che

- il Consiglio Comunale di Fagagna, con deliberazione n. 29 dd. 17/04/2007 ha disposto il recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile per tutte le azioni di proprietà del Comune di Fagagna da CAFC S.p.A.;
- il Comune di Fagagna, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2010, ha provveduto alla ricognizione delle proprie partecipazioni:
 1. società CAFC s.p.a., con sede in Udine;
 2. società AMGA Azienda Multiservizi s.p.a., con sede in Udine;
 3. società PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata, con sede in Udine.disponendo ritenere le partecipazioni sub 2. e 3., strettamente necessarie al perseguimento dei fini posti in capo all'amministrazione;
- con deliberazione consiliare n. 13 dd. 01.03.2013 il Comune di Fagagna ha disposto la cessione della propria quota societaria di PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Consiglio Comunale di Fagagna, con successiva deliberazione n. 29 dd. 11/04/2014 ha disposto il recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile per tutte le azioni di proprietà del Comune di Fagagna da AMGA Azienda Multiservizi s.p.a.;

PRESO ATTO che

- per quanto attiene al recesso da CAFCS p.a. è in corso una controversia sia avanti alla giustizia amministrativa che quella ordinaria che non si sono espresse in via definitiva,
- per quanto attiene al recesso da AMGA Azienda Multiservizi s.p.a., il Comune è stato già liquidato delle azioni possedute e non fa più parte della compagine sociale,
- per quanto riguarda la cessione della propria quota societaria di PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata, la stessa non si è ancora perfezionata e nel frattempo è intervenuta una nuova normativa regionale che rafforza la necessità di cedere le quote possedute,

DATO ATTO del fatto che ad oggi il Comune di Fagagna detiene le seguenti partecipazioni:

- partecipazione diretta in CAFCS p.a. con una quota dell' 1,550550 % del capitale sociale,
- partecipazione indiretta in FRIULAB s.r.l. il cui capitale sociale è detenuto nella misura del 73,50% da CAFCS p.a.,
- partecipazione diretta in PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata con una quota del 9% del capitale sociale

CONSIDERATO che per tali partecipazioni il Consiglio Comunale ha disposto la dismissione;

VISTO il comma 611, dell'art. 1, della L. 190 del 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015) che prevede:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”*

CONSIDERATO che il comma 612, dell'art. 1, della L. 190/2014 attribuisce in capo al Sindaco del Comune la competenza alla definizione ed approvazione, entro il 31/03/2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio di risparmi da conseguire;

CONSIDERATO altresì che il suddetto piano deve essere corredato da una apposita relazione tecnica;

VISTA l'allegata relazione tecnica predisposta dal Segretario Comunale;

DECRETA

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di approvare il presente Piano di razionalizzazione delle partecipazioni a norma dell'art. 1, comma 611 e seg., della L. 190/2014, con l'allegata relazione tecnica:

a) partecipazioni da mantenere: nessuna

b) partecipazioni da dismettere:

b1) **CAFC S.p.A.**

Allo stato non è possibile indicare un tempo di attuazione certo per rendere effettiva la dismissione disposta dal Consiglio Comunale già nel 2007. Come emerge anche dalla relazione tecnica "Il Consiglio Comunale di Fagagna, con deliberazione n. 29 dd. 17/04/2007 ha disposto il recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile per tutte le azioni di proprietà del Comune di Fagagna da CAFC S.p.A. L'atto è stato impugnato da CAFC S.p.A. Avanti al T.A.R. di Trieste che con sentenza n. 227/2008 ha dichiarato detto ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Avverso tale sentenza CAFC S.p.A. ha proposto ricorso avanti al Consiglio di Stato che, a tutt'oggi non si è espresso in merito. La determinazione del valore delle azioni per il recesso è stata operata mediante esperto nominato dal Tribunale competente ex art. 2347 c.c. A fronte della richiesta di pagamento della somma spettante (€ 1.450.000,00) e al diniego opposto da CAFC S.p.A., il Comune ha richiesto al Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo. La richiesta è stata accolta e il G.O. ha ingiunto a CAFC S.p.A., di pagare al Comune quanto richiesto, oltre agli interessi e alle spese di procedura. Il Decreto Ingiuntivo è stato opposto da CAFC S.p.A. Il giudizio è ancora pendente".

Per altro la partecipazione in CAFC S.p.A. al momento non comporta costi che gravano, direttamente o indirettamente, sul Bilancio Comunale e quindi anche quando il recesso deliberato sarà definitivo non vi saranno risparmi – in termini di minori spese – per il Comune.

b2) **FRIULAB s.r.l.**

Essendo la società partecipata da CAFC S.p.A. la dismissione indicata alla lettera b1) comporta automaticamente la dismissione della partecipata indiretta. In tal senso si ripropone quanto indicato sopra.

b3) **PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata**

Preliminarmente deve essere evidenziato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 dd. 01.03.2013 ha disposto la cessione della propria quota societaria ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso. La società, comunque ha temine, previsto dallo Statuto, al 31.12.2015.

Inoltre per effetto dell'entrata in vigore della L.R. 3/2015 la Società PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE Società consortile a responsabilità limitata dovrebbe essere composta da soli soggetti privati, giusto quanto previsto dagli artt. 55 e 60, comma 1, lett.d) della Legge medesima.

Per quanto attiene alla tempistica e modalità di dismissione della quota l'obiettivo è quello di uscire dalla compagine sociale entro il 31.12.2015 attraverso la cessione della propria quota a soggetto privato.

3) di comunicare al Consiglio Comunale il presente Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni;

4) di provvedere alla trasmissione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia del presente Piano.

Il Sindaco
CHIARVESIO DANIELE